

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

PROVINCIA DI FERMO

Ecc.ma Autorità Nazionale Anticorruzione

all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le S.A.M. S.r.l.

all'indirizzo samambiente@pec.it

Fascicolo: UVCS n. 1443/2020-CFC


Oggetto: memoria ex art. 14 delibera ANAC n. 803 del 4 luglio 2018

Il Comune di Torre San Patrizio, letta la comunicazione d'avvio del procedimento *de quo*, intende puntualizzare che:

- a differenza di quanto statuito da ANAC a pag. 2 primi righe della comunicazione d'avvio, esso *non* intenda per vero dar seguito a quanto deliberato dalla precedente consiliatura comunale con la delibera n. 36 del 14.12.2018 (doc. 39 già in atti), tanto da averla nelle more annullata in autotutela in assenza di riscontro da parte di ANAC e stanti i ristretti termini demandati dall'art. 21-nonies l. 241/1990 (doc. 40), e ciò per le ragioni espresse nel provvedimento connesse a quelle già esposte in questa sede;

- intende in ogni caso insistere nelle istanze di cui alle pagg. 17-18 dell'esposto e dunque nella richiesta di verifica della legittimità e della validità attuale degli affidamenti in essere descritti nell'esposto introduttivo (esposto che si allega a questo atto affinché anche S.A.M. ne abbia piena contezza), venendo peraltro in proposito in rilievo, a suo dire, anche la disciplina di cui all'art. 34 comma XXI del d.l. 179/2012 in materia di cessazione automatica degli affidamenti non conformi (quali paiono essere, per i vari profili già esposti, quelli coinvolgenti lo scrivente Comune e S.A.M.);

- segnalando l'opportunità che, stanti le autorizzazioni emesse per la coltivazione della discarica oggetto degli affidamenti da parte della Provincia di Fermo (docc. 27-28 in atti), e stante la



COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

PROVINCIA DI FERMO

pendenza di procedimento per riesame e rinnovo dinanzi ad essa (doc. 41), anche la Provincia di Fermo sia coinvolta nel presente procedimento quale terzo interessato;

- allegando nuova versione completa del contratto di servizio del 14.10.2009 già al doc. 18, essendosi avveduti che la scansione depositata con l'esposto non era completa (doc. 42) - contratto di cui si chiede di valutare le opportune sorti nei suoi vari aspetti rispetto alle problematiche dedotte nell'esposto, e copia del bando di gara pubblicato (doc. 46);

- e pure allegando nuova documentazione rinvenuta che illustra come - a corroborare l'idea di una obliqua vicinanza tra la pregressa amministrazione comunale e S.A.M. persino quando essa perse la originaria qualità di società misto pubblico privato (cfr. pagg. 11-12 dell'esposto e doc. 21 in atti, oltre che doc. 43 qui allegato) - tra Comune e società si è proceduto, oltre a numerose richieste di modifica dei termini contrattuali di bando (come già provato in atti) addirittura a concessioni, in assenza delle forme di legge e nemmeno transitate per gli organi comunali competenti, di ampi appezzamenti di terreno divenuti oggetto di utilizzo imprenditoriale (doc. 45).

Espressamente riservandosi di ulteriormente interloquire e provare in esito alle deduzioni di S.A.M., e ovviamente nulla ostando a che la società sia rimessa in termini per una compiuta disamina anche della nuova documentazione, oltre che dell'esposto se non già visionato,

Tanto si doveva

Prof. Luca Leoni

Dott.ssa Giuliana Nerla